

STATUTO DEL CONSORZIO DESIO-BRIANZA

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ENTI CONSORZIATI

E' costituito il Consorzio "Desio-Brianza".

Fanno parte del Consorzio i Comuni che hanno approvato e sottoscritto l'apposita convenzione, come è prevista dalla legge n. 142 del 1990 (articolo 24).

Qualora sussistano le condizioni per l'estensione dei servizi consorziali ad altri Comuni, questi potranno essere ammessi al Consorzio su deliberazione degli stessi e degli Enti consorziati.

ART. 2 - FINALITÀ DEL CONSORZIO

- 1) Il Consorzio ha come scopo l'elevazione culturale e professionale di cittadini occupati, non occupati, in cerca di prima occupazione e la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di attività destinate alla riqualificazione, all'orientamento professionale e alla ricerca, per qualsiasi attività professionale, ivi compresa tra queste la formazione continua, permanente, ricorrente e quelle conseguenti la riconversione di attività produttive.
- 2) Il Consorzio si situa nel sistema pubblico della Formazione Professionale e le sue finalità sono correlate alla programmazione regionale, alla cui definizione il Consorzio concorre, per quanto di competenza, in accordo con la Provincia.
- 3) Il Consorzio nella realizzazione e gestione dei propri scopi sociali, potrà stipulare convenzioni con Enti ed Associazioni pubbliche o private.
- 4) Al Consorzio sono inoltre delegate le iniziative per la realizzazione e la gestione di attività formative per inserimenti lavorativi di soggetti portatori di handicap.
- 5) Al Consorzio competerà altresì la gestione dei centri diurni per disabili gravi esistenti sul territorio dei Comuni consorziati e quella del Servizio inserimenti lavorativi per disabili, secondo standard fissati dalla Regione Lombardia e dalla Provincia.
- 6) Il Consorzio potrà altresì gestire Corsi di Formazione post universitari, regolati da apposite convenzioni, e altri servizi educativi, sociali e simili che i Comuni decidessero di affidargli.

ART. 3 - SEDE LEGALE SEDI OPERATIVE DENOMINAZIONE E DURATA

Il Consorzio ha la propria sede legale in Desio. Le attività si svolgono presso la sede del Consorzio e presso eventuali sezioni dislocate nei Comuni consorziati.

La sua durata viene determinata in anni cinquanta, termine che potrà essere prorogato alla sua scadenza sempre che permanga la validità degli scopi per i quali è stato costituito.

Il Consorzio così costituito si denomina: "Consorzio Desio-Brianza".

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dai beni immobili, mobili e dalle quote associative conferite dagli Enti;
- b) da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
- c) da contribuzioni straordinarie conferite dagli Enti o da terzi;
- d) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio o acquisito dal Consorzio stesso.

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I - NOZIONI GENERALI

ART. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO

- 1) Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea consortile;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) il Direttore.

CAPO II - ASSEMBLEA CONSORTILE

ART. 6 - COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONE E MODALITÀ DI INSEDIAMENTO

- 1) L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ha la sua sede nello stesso luogo ove ha sede l'Amministrazione dell'Ente. Nella sua prima riunione elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente.
- 2) L'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni ente associato nelle persone dei rispettivi Sindaci o dei loro assessori delegati. I rappresentanti durano in carica quanto il loro mandato di amministratori comunali e decadono con esso.
- 3) Gli Enti associati, nel termine di giorni 30 dall'elezione dei loro organi di governo, comunicano al Consorzio il nominativo del proprio rappresentante.
- 4) Il rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta, nei trenta giorni successivi, convoca l'Assemblea per il suo insediamento.
- 5) A parità di quote, l'Assemblea è convocata dal rappresentante più anziano d'età. Le attribuzioni specifiche e le modalità di insediamento dell'Assemblea sono quelle stabilite dal DPR 902/86 e dal T.U. 15/10/1925 n. 2578, in quanto compatibili con le indicazioni della legge 142/90.
- 6) Le delibere dell'Assemblea sono assunte di norma a maggioranza delle quote presenti.

ART. 7 - VERBALI

- 1) I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario del Consorzio che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) In assenza del Segretario i verbali sono redatti da un membro eletto in seno all'Assemblea consortile.

CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8 - COMPOSIZIONE, NOMINA, ATTRIBUZIONI E INDENNITÀ

- 1) Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 3 (tre) a n. 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, e dura in carica quattro anni. L'esatto numero dei membri è deliberato dall'Assemblea consortile all'inizio del mandato del Consiglio stesso.
- 2) Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dagli articoli. 19 e 90 2° comma del DPR 902/86, in quanto compatibili con le indicazioni della legge 142/90.
- 3) La scelta viene effettuata all'interno di una rosa di candidati proposti dai Sindaci dei Comuni aderenti. Ogni Ente può avanzare la proposta di uno o due candidati al massimo, secondo le modalità di scelta proprie di ogni ente. I candidati debbono comunque possedere competenza amministrativa, esperienza settoriale e piena disponibilità all'incarico.
- 4) Valgono, se e in quanto applicabili per il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, le norme previste al titolo II del DPR 902/86.
- 5) Le delibere del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza.

ART. 9 - NOMINA E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea unitamente alla stessa e con votazione separata, a maggioranza assoluta delle quote presenti ed esercita i compiti e le funzioni previste in capo allo stesso dal DPR 902/86 e con le medesime modalità.

CAPO V - DIRETTORE

ART. 10 - MODALITÀ DI NOMINA, COMPITI E STATUS GIURIDICO

- 1) Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 32 del DPR 902/86.
- 2) I compiti del Direttore sono quelli previsti dal capo II del titolo II del DPR 902/86.

TITOLO III - PERSONALE

ART. 11 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- 1) La struttura organizzativa è di tipo funzionale e si modula sulla attività che concretamente deve essere svolta.
- 2) Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.
- 3) La struttura organizzativa deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

ART. 12 - UFFICI E PERSONALE

- 1) Il Consorzio ha propri servizi amministrativi, finanziari e didattici per il funzionamento dei quali si può avvalere:
 - a) di personale proprio;
 - b) di personale degli Enti consorziati;
 - c) di personale assegnato dalla Regione;
 - d) di personale a prestazione professionale.
- 2) Apposito regolamento di organizzazione dispone le modalità di accesso agli impieghi, l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze, nonché l'organizzazione dei servizi, improntata al principio della massima flessibilità.
- 3) Il Consorzio può inoltre fare ricorso a collaborazioni esterne e, per posti dirigenziali e di responsabilità, procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico e privato.
- 4) Al personale del Consorzio, nonché il suo stato giuridico ed il trattamento economico, si applicano le norme previste a parte dai contratti regolanti il comparto del pubblico impiego, enti locali.
- 5) In caso di cessazione, scioglimento o revoca dell'Ente Consortile il personale sarà assorbito negli organici degli Enti consorziati.
- 6) Il Consorzio, con l'assenso degli enti e dei candidati interessati, può attingere alle graduatorie di procedure selettive svolte dai Comuni aderenti per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato, che determinato. Lo stesso vale per i Comuni consorziati rispetto alle graduatorie consortili.
- 7) Gli enti e il Consorzio possono attuare la reciproca mobilità del proprio personale di ruolo, nel rispetto delle norme di legge in materia e delle disposizioni regolamentari di ciascun ente.

TITOLO IV GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ART. 13 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORTILI

Le quote di partecipazione degli Enti consorziati sono determinate secondo le modalità ed i coefficienti di valore previsti nella convenzione.

ART. 14 - CONTRIBUTI DIVERSI

- 1) Gli Enti Consorziati erogano, secondo le modalità previste nella Convenzione, contributi fissi e variabili, questi ultimi in relazione ai servizi erogati dal Consorzio o destinati all'attuazione di particolari servizi ed interventi.
- 2) I contributi di cui al comma precedente sono riscossi con l'emissione di reversali di pagamento o di appositi ruoli.
- 3) Il Consorzio può accettare da soggetti pubblici o privati donazioni o finanziamenti destinati a favore delle attività consortili.

ART. 15 - BILANCIO DI PREVISIONE E ACQUISTI COMUNI

- 1) L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.

- 2) Il bilancio di previsione, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è predisposto con le scadenze previste dal Regolamento di contabilità del Consorzio ed è deliberato dalla Assemblea consortile entro i termini di legge. Il bilancio di previsione non può chiudere in deficit.
- 3) Per quanto attiene l'ordinamento finanziario valgono le disposizioni del Decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive disposizioni.
- 4) Il Consorzio, con l'assenso dei Comuni aderenti, può attingere all'elenco dei loro fornitori per le gare che ne prevedano l'utilizzo.
- 5) Quando è dimostrabile il vantaggio economico per lo stesso ente, il Consorzio può assegnare forniture di beni e servizi agli aggiudicatari di gare d'appalto svolte di comune accordo con i Comuni aderenti. Tali assegnazioni sono effettuate nel pieno rispetto delle norme di legge in materia, delle disposizioni regolamentari di ciascun ente e dei capitolati di gara.

ART. 16 - REVISIONE DEI CONTI E CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Il Conto Consuntivo è deliberato dai competenti organi consortili entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2) Il Conto è sottoposto all'esame del Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea.
- 3) Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 4) Egli non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge, al suo incarico.
- 5) Il Consorzio prevede con proprio regolamento una forma appropriata di controllo di gestione, al fine di verificare i risultati della propria attività e i suoi costi.

ART. 17 - CONTROLLI

La disciplina della materia dei controlli è quella prevista dalla normativa statale e regionale.

ART. 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del T.U. 1925 n. 2578 del DPR 902/86, in particolare quelle relative al titolo IX Aziende consortili.
- 2) Eventuali modificazioni delle normative di riferimento saranno automaticamente recepite nel dettato statuario, qualora non venga adeguato entro il termine di 1 anno dalla loro emanazione.
- 3) In via transitoria si statuisce quanto segue:
 - a) Gli attuali membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica in numero di 5 (cinque) fino alla scadenza del mandato.
 - b) Gli attuali Revisori dei conti rimangono in carica in numero di 3 (tre) fino alla scadenza del mandato.
 - c) La durata del mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione è fissata in quattro anni e pertanto scade nella primavera del 2000, subito dopo il turno elettorale amministrativo.